

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

LVIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 APRILE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	651
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra. (1179)	651
PRESIDENTE	651, 652, 653
BALDUZZI, <i>Relatore</i>	651, 653
WALTER	652, 653
CORBINO	652
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	652, 653
VICENTINI	652
CIFALDI	652, 653
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Compensi a favore dei componenti e segretari delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi comunque denominati operanti nelle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo. (1147)	654
PRESIDENTE	654, 656°
COSTA, <i>Relatore</i>	654, 656
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	656

La seduta comincia alle 12,40.

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Tosi.

Discussione del disegno di legge: Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra. (1179).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra ».

Invito il relatore, onorevole Balduzzi, a riferire su questo disegno di legge.

BALDUZZI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il regio decreto-legge 13 novembre 1919, numero 2232, consentiva di prorogare, per non oltre un anno, la durata degli assegni rinnovabili di guerra, se alla scadenza non fosse compiuto il procedimento per la nuova valutazione delle invalidità mentre il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 200,

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 APRILE 1950

disponeva che la proroga degli assegni, non potuti rinnovare alla scadenza, fosse protratta per tutta la durata dello stato di guerra e fino a 6 mesi dopo la cessazione di essa, vale a dire, fino a tutto il 14 ottobre 1946.

Successivamente tale proroga venne differita di 6 mesi in 6 mesi con i decreti legislativi 8 maggio 1946, n. 354, 11 aprile 1947, n. 316, 8 settembre 1947, n. 1003 e 2 aprile 1948, n. 436 e con le leggi 7 febbraio 1949, n. 32 e 20 agosto 1949, n. 643, le disposizioni per il pagamento di questi assegni venivano ulteriormente prorogate per il periodo 15 aprile-31 dicembre 1949.

Essendo ormai scaduto tale termine ed essendosi rilevata inadeguata ed insufficiente la proroga, il Ministro del tesoro, per ovviare ai gravi inconvenienti che seguirebbero alla sospensione dei pagamenti degli assegni non potuti rinnovare entro il 31 dicembre 1949, ha disposto, aderendo anche al voto manifestato dal Comitato centrale dell'Associazione nazionale fra i mutilati ed invalidi di guerra, il presente disegno di legge con il quale si provvede a fissare al 30 giugno 1950 l'efficacia delle disposizioni di proroga, ravvisandosi in tale termine un tempo sufficiente per espletare in modo del tutto definitivo le rinnovazioni in corso, che sono ormai limitate ad un numero esiguo e che è da ritenere non possano recare danno all'Erario.

Alle proroghe proposte provvedono gli uffici provinciali del tesoro con le modalità previste a tutela dell'Erario.

Poiché, onorevoli colleghi, si tratta di un termine già scaduto, propongo di modificare il titolo del disegno di legge come segue: « Disposizioni per il pagamento degli assegni rinnovabili di guerra », ed invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

WALTER. Ritengo inutile di invitare i colleghi ad approvare questo disegno di legge perché essi già ne avranno rilevata l'opportunità. Prendo invece la parola per proporre un emendamento: propongo cioè che il termine del 30 giugno 1950 sia protratto al 31 dicembre 1950, in quanto, allo scadere del 30 giugno prossimo, il Comitato sospenderà i pagamenti in attesa di una nuova legge. Pertanto noi, nel mese di giugno o di luglio o di agosto, dovremmo integrare il presente disegno di legge mediante un altro, con effetto dal 30 giugno in poi.

Peraltro, sono sicuro, e lo ripeto, che tutti i colleghi sono convinti della necessità di ap-

provare il disegno di legge in esame, il quale verrà incontro ai bisogni di un numero tutt'altro che esiguo di invalidi che attendono la pensione: trattasi infatti di migliaia e migliaia di degenti nei sanatori, i quali attendono questo anticipo per potere acquistare le medicine e le specialità che i sanatori non possono loro somministrare.

Prego tutti gli onorevoli colleghi di approvare il progetto con l'emendamento da me proposto.

CORBINO. Desidero chiedere al rappresentante del Governo se egli ritenga che il termine del 31 dicembre 1950, proposto dal collega onorevole Walter, sia sufficiente. Ritengo che non basti, anzi penso che convenga addirittura proporre il termine del 30 giugno 1951.

AVANZINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Aderisco all'emendamento proposto dall'onorevole Walter appunto perché questa è una legge che ha già subito numerose proroghe, essendosi evidentemente, presentate necessità che hanno richiesto le proroghe stesse.

Ad evitare che al 30 giugno 1950 ci trovi eventualmente nella necessità di dover chiedere una ulteriore proroga, aderisco all'emendamento dell'onorevole Walter, portando il termine al 31 dicembre 1950.

CORBINO. Io insisterei nel proporre il termine del 30 giugno 1951.

AVANZINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Penso, in base agli affidamenti che mi sono stati dati dalla Ragioneria generale dello Stato, che entro il 31 dicembre 1950 la legge dovrebbe essere approvata.

CORBINO. Se il rappresentante del Governo ritiene che il termine sia sufficiente, non insisto nella mia richiesta.

VICENTINI. Le dichiarazioni che volevo fare sono state anticipate dall'onorevole Corbino. D'altra parte, appunto in considerazione della opportunità di concedere il tempo necessario affinché tutte le pratiche che riguardano gli assegni rinnovabili di guerra possano essere espletate, proporrei il termine del 31 dicembre 1951 in modo che avremo la tranquillità che nessuna pratica potrà non essere espletata a causa della scadenza del termine, e che entro il 31 dicembre 1951 tutte le pratiche saranno espletate.

CIFALDI. Vorrei conoscere dal rappresentante del Governo quali previsioni si possano fare sulla sollecita approvazione della legge sulle pensioni di guerra la quale, mi risulta, è all'esame della competente Commissione del

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 APRILE 1950

Senato. Se questa legge si potesse varare in un breve tempo, si potrebbe fare a meno di chiedere un termine maggiore, ma se si prevede che entro il 31 dicembre 1950 la legge non possa essere approvata, allora mi associerei alle richieste dei colleghi onorevoli Walter e Corbino, di sostituire la data del 30 giugno 1950 con quella del 30 giugno 1951. A meno che, ripto, il rappresentante del Governo non possa dare quelle garanzie che la citata legge sia varata nel termine del 30 giugno, il che mi sembra difficile.

Se la proroga, d'altronde, fosse al di là del termine fissato dalla legge, è logico che esso sarebbe assorbito da questa ultima. La proposta del 30 giugno 1951 potrebbe essere cautelativa per tutti.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo ha fatto il suo dovere nel presentare il disegno di legge; spetta ora al Senato ed alla Camera di approvarlo il più sollecitamente possibile.

D'altra parte, faccio osservare che differire eccessivamente il termine, comporterebbe la solita conseguenza, e cioè verrebbe a mancare lo stimolo affinché le pratiche vengano tempestivamente esaurite. Insisterei quindi sul termine del 31 dicembre 1950.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Sono stati presentati degli emendamenti: il primo dall'onorevole Vicentini che chiede che il termine sia fissato al 31 dicembre 1951, mentre gli onorevoli Corbino e Walter propongono il 30 giugno 1951.

WALTER. Mi associo all'emendamento Corbino.

BALDUZZI, *Relatore*. Vi è poi un mio emendamento, nel quale propongo di cambiare la denominazione del disegno di legge, dovendosi, a mio parere, parlare di « disposizioni » e non di « proroga ».

PRESIDENTE. Dopo aver votato gli emendamenti presentati sull'articolo unico, esamineremo la proposta dell'onorevole Balduzzi. Intanto dò lettura dell'articolo unico:

« Le disposizioni di cui alla legge 20 agosto 1949, n. 43, relative alla proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra si applicano anche per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1950 ».

Pongo in votazione, perché è quello che si allontana di più dal testo del disegno di legge, l'emendamento presentato dall'onorevole Vi-

centini ossia sostituire alle parole « per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1950 le altre: « per il periodo 1° gennaio 1950-31 dicembre 1951 ».

(È approvato).

Gli altri emendamenti presentati s'intendono assorbiti da quello ora approvato.

Passiamo alla votazione della modifica del titolo del disegno di legge, proposta dal relatore onorevole Balduzzi.

BALDUZZI, *Relatore*. L'articolo 2 della legge 20 agosto 1949, n. 643, dice testualmente così: « È autorizzata fino a tutto il 31 dicembre 1949 la proroga... ». Ora siccome oggi siamo al 20 aprile 1950, ritengo che non si possa più parlare di proroga, ma di nuove disposizioni per dare efficacia al pagamento degli assegni.

Questa è la ragione del mio emendamento, col quale propongo di intitolare il provvedimento: « Disposizioni per il pagamento degli assegni rinnovabili di guerra ».

PRESIDENTE. Qual'è il parere del rappresentante del Governo?

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi rimetto alla Commissione.

CIFALDI. Mi sembra che non abbia molto fondamento la proposta avanzata dall'onorevole Balduzzi, perché qui è indispensabile agganciarsi alle precedenti disposizioni di legge che regolano la materia. L'articolo unico stabilisce il concetto che vengano prorogate le disposizioni già esistenti, e, per conseguenza, il titolo non può essere difforme dal contenuto della legge. Se noi affermassimo trattarsi di « durata » o di « validità », snatureremmo il contenuto dell'articolo unico. Bisogna tener conto del titolo della legge e del suo contenuto. È questione di coordinamento.

PRESIDENTE. Nel caso fosse approvata la modifica proposta dall'onorevole Balduzzi, sarà una questione di coordinamento il modificare eventualmente il testo dell'articolo.

Ad ogni modo pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Balduzzi che, d'accordo col proponente stesso, avrei così modificato:

« Proroga delle disposizioni per il pagamento degli assegni rinnovabili di guerra ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Compensi a favore dei componenti e segretari delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi comunque denominati operanti nelle Amministrazioni Statali anche con ordinamento autonomo e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo. (1147),

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge: «Compensi a favore dei componenti e segretari delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi comunque denominati operanti nelle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo».

Ricordo agli onorevoli colleghi che questo disegno di legge fu già discusso, in via preliminare, nella seduta del 30 marzo 1950.

Invito il relatore onorevole Costa a riassumere la relazione già precedentemente svolta.

COSTA, *Relatore*. Onorevole Presidente, mi sembra che fra lei e me ci sia una riserva da sciogliere, perché ieri sera ella mi disse che avrebbe desiderato che ci trovassimo insieme un momento questa mattina per comunicarmi il suo punto di vista in rapporto alla possibilità di formulare alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, lei ha perfettamente ragione; senonché questa mattina sono stato occupato in una riunione della Commissione speciale che esamina il disegno di legge relativo alla Cassa per il Mezzogiorno, e non mi è stato possibile scambiare con lei delle idee circa il presente disegno di legge.

COSTA, *Relatore*. Mi occorreva inoltre sapere una cosa, rimasta in sospeso nella volta scorsa in cui ci siamo occupati di questo argomento e cioè se il Governo proponga delle modificazioni oppure no.

Ritengo, comunque, che il Governo abbia abbandonato la riserva fatta nella precedente riunione. Ricorderò quindi ai colleghi soltanto qual'è la materia di questo disegno di legge: si tratta di un aggiornamento di quelli che sono i compensi che vengono corrisposti a membri di Commissioni, Comitati, Collegi, ecc. previsti da leggi o regolamenti per lo studio di progetti di legge, ecc. ed anche ai componenti di Commissioni giudicatrici di concorsi.

L'aggiornamento ha luogo in una forma particolare, e cioè, mentre in precedenza per

ogni membro della Commissione vi era un gettone di presenza di 125 lire, che diventava di 250 lire per i residenti fuori della località in cui queste Commissioni si riunivano, oggi si propone di portare il gettone di presenza a 500 lire per giornata di partecipazione, con la possibilità di un aumento fino all'80 per cento per coloro che sono fuori di residenza. In sede di esame dell'articolo fondamentale mi riservo di fare delle osservazioni; e, mettendo in evidenza anche le ulteriori disposizioni di questo disegno di legge, dirò che si parla anche di un limite per quanto concerne il numero di questi gettoni di presenza: si dice cioè che non debbono essere più di 20 mensilmente, per ciascun commissario, a carico del bilancio di un medesimo Ministero o amministrazione autonoma, ciò che, naturalmente, non esclude che questi gettoni di presenza, per ciascun funzionario o per ciascuna persona chiamata a far parte dei Comitati o Collegi di cui ci stiamo occupando, possano essere mensilmente più di 20, qualora queste indennità facciano carico a Ministeri diversi; e ciò perché il limite di 20 gettoni mensili è per ciascuna amministrazione autonoma o per ciascun Ministero. Si dispone poi che qualora vi siano casi in cui, in seguito a speciali disposizioni sia prevista una particolare modalità di retribuzione a favore di questi componenti di Commissioni, ecc., allora valgono quei sistemi di retribuzione contemplati dalle accennate disposizioni speciali, a meno che queste disposizioni non prevedano un compenso di carattere misto; cioè, che oltre a disporre una determinata forma di retribuzione non si disponga che questa retribuzione sia in aggiunta al gettone di presenza. In questi casi l'importo viene ad essere ridotto alla metà.

Si stabilisce, come garanzia di non abuso di queste forme di retribuzione a funzionari o ad estranei, che le nomine di questi Comitati, Commissioni o Collegi, non possano avvenire che con decreto ministeriale (naturalmente possono essere previste queste retribuzioni da leggi o regolamenti speciali). Dunque, vi è anzitutto uno speciale decreto ministeriale, autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, poi occorre il decreto ministeriale o interministeriale, ed occorre altresì che questi decreti ministeriali o interministeriali siano emanati d'accordo con il Ministro del tesoro.

Per le Commissioni di esame vi è una disciplina particolare: intanto bisogna distinguere a seconda che i concorsi siano per soli titoli, o per titoli ed esami, o per soli esami.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 APRILE 1950

Se sono per soli titoli allora spetta ad ogni commissario per ogni concorrente ammesso al concorso, il compenso di 60 lire per ogni candidato; se è per titoli ed esami allora il compenso è di 60 lire per ogni prova scritta esaminata e di lire 40 per l'esame dei titoli di ogni concorrente.

Per le prove orali dei concorsi è corrisposto a ciascun membro, per ogni concorrente che abbia sostenuto la prova orale, un compenso di 100 lire.

Se il concorso è per soli esami ogni membro della Commissione (ed è sempre equiparato a componente della Commissione anche il segretario) percepisce lire 60 per ogni prova scritta esaminata e lire 100 per le prove orali. Se poi, in luogo della prova scritta, vi è una prova sperimentale o pratica, o manuale allora invece di 60 lire spettano lire 40. Per i concorsi di gruppo C i compensi sono ridotti a due terzi. Qualora si tratti di concorsi a posti di salariato, allora il trattamento viene ridotto a un terzo.

Inoltre, se il componente la Commissione fosse residente fuori del luogo in cui la Commissione stessa svolge i propri lavori, i suddetti compensi di 60 lire, di 100 lire, ecc. sono triplicati di modo che, se c'è un gran numero di concorrenti, l'appartenente alla Commissione realizza un compenso non indifferente. In questa maggiorazione del 300 per cento è compresa, e quindi assorbita, l'indennità di trasferta, perché un funzionario che viene a Roma, o qualsiasi persona — anche estranea all'amministrazione — che viene a Roma per questo motivo, ha diritto alla diaria in quanto si trasferisce, temporaneamente, dalla propria sede alla Capitale.

Non è invece assorbita l'indennità di viaggio sia di andata che di ritorno, la quale viene, come d'uso, maggiorata del 10 per cento.

Ho fermato l'attenzione sull'entità particolare di questi compensi per il caso in cui i concorrenti siano numerosissimi: il che è assai frequente, tanto è vero che lo vediamo anche oggi qui, in occasione del concorso a quattro posti di segretario nella Camera dei deputati, ove molti sono i concorrenti senza calcolare quelli che sono stati scartati in sede di esame dei titoli.

Ed è tanto vero che il disegno di legge prevede l'ipotesi di un grande numero di concorrenti, anche eccedente quello di 2500, che stabilisce, in tale caso, che le Commissioni si suddividano in Sottocommissioni, assegnando a ciascuna di esse il numero massimo di 2500,

ripartendo poi il totale dei concorrenti in numero uguale tra le Sottocommissioni istituite. Dunque, è tutt'altro che improbabile, secondo la previsione stessa del disegno di legge, che ci sia un numero di concorrenti che superi il migliaia. E allora, se si applicano questi compensi in ragione di ciascun concorrente, si avranno delle somme veramente rilevanti!

Pertanto, proporrei che il limite massimo di questi compensi fosse riveduto. Senza contare che c'è l'articolo 8 del disegno di legge in esame che assegna a ciascun componente della Commissione, oltre i compensi sopra indicati, un compenso fisso integrativo di 10.000 lire per coloro che risiedono nel comune ove hanno luogo gli esami o gli scrutini, e di 20 mila lire per coloro che non risiedono nel comune stesso. Si tratta di una specie di *forfait* aggiuntivo. Credo che ciò porti ad un onere finanziario abbastanza notevole senza calcolare poi che il disegno di legge ha effetto retroattivo. Infatti vi sono molti commissari che non hanno ancora percepito compensi; la nomina di alcune di queste commissioni risale al 1947, e i relativi commissari non sono stati compensati perché le misure precedentemente fissate non erano state ritenute congrue, dati anche gli affidamenti che aveva dato, a suo tempo, il Governo ai componenti di queste commissioni.

Col presente disegno di legge si stabilisce la retroattività a decorrere dal 1947 per i concorsi magistrali e dal 1° gennaio 1949 per tutti gli altri concorsi.

Non ritengo che sia opportuno introdurre, proprio in un disegno di legge, il principio della retroattività, che contrasta con l'indirizzo fin qui seguito dalla Commissione finanze e tesoro.

Allora, per salvare il principio della non retroattività e per non consacrare questo concetto di retroattività che giuridicamente è inammissibile, si potrà dire, mantenendo sostanzialmente lo scopo desiderato dal disegno di legge, che si applicano queste nuove disposizioni anche per la liquidazione dei compensi relativi a concorsi già espletati, quando i compensi stessi non siano già stati corrisposti. In sostanza, si danno questi nuovi compensi laddove esista una situazione di pendenza, e, pertanto, non si può parlare di retroattività. Si tratta, in sostanza, di liquidare i compensi non ancora corrisposti secondo i nuovi criteri. Naturalmente, questa è una mia idea, che avrebbe lo stesso risultato pratico voluto dalla legge, senza ferire formalmente il principio della non retroattività delle disposizioni di legge.

L'onere finanziario derivante dall'applicazione di questo disegno di legge è valutato, secondo le previsioni del Governo, e sulle quali esprimo i miei dubbi, a 550 milioni di lire. Viene detto che alla copertura di questo onere si provvederà per il corrente esercizio finanziario 1949-50 con la legge... (e, al posto di questi puntini, occorrerà indicare il primo provvedimento di variazioni al bilancio presentato dal ministro del tesoro al Parlamento). Credo che il provvedimento stesso sia già divenuto legge, ma io non ho potuto fare questo accertamento.

PRESIDENTE. Il provvedimento è stato approvato sia dalla Camera che dal Senato.

COSTA, *Relatore*. Ed allora al posto dei puntini inseriti nell'articolo 12 occorrerà indicare la legge concernente variazioni di bilancio.

Non ho altro da dire; mi riservo di fornire gli eventuali opportuni chiarimenti che mi saranno richiesti dagli onorevoli colleghi e di esprimere il mio avviso sui singoli articoli del disegno di legge, del quale propongo l'approvazione, salva la riserva della fissazione dell'importo massimo dei compensi e quella di proporre la soppressione degli assegni fissi integrativi di lire 10.000 e di lire 20.000 ad ogni commissario, in aggiunta ai normali compensi di cui ho precedentemente fatto cenno.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda, proporrei di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione di questo disegno di legge e l'esame degli altri provvedimenti all'ordine del giorno.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge n. 1179 esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta sul disegno di legge:

« Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra » (1179):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	24
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Giorgio, Arcaini, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Cavinato, Chiostergi, Cifaldi, Corbino, Costa, De Palma, Fanfani, Guggenberg, Longoni, Mannironi, Massola, Pecoraro, Pesenti, Salizzoni, Schiratti, Scoca, Tarozzi, Tremelloni, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Vicentini, Watter e Zerbi.

E in congedo:

Tosi.

La seduta termina alle 13,45.